

PROCEDURA

PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata in Assemblea dei Soci in data 12 Maggio 2016

Sommario

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
4. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	6
5. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	8
6. ITER PROCEDURALE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	8
7. DIREZIONE E COORDINAMENTO.....	9
8. CRITERI DA SEGUIRE NELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
9. OBBLIGHI INFORMATIVI E TRASPARENZA	10
10. RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	10
11. AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA.....	11
12. DISPOSIZIONI FINALI	11

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE

1. PREMESSA

La presente procedura (la "Procedura"), adottata dal Consiglio di Amministrazione di Roma Multiservizi S.p.a. ("RMS" o la "Società") definisce le regole e i principi per il compimento di operazioni con parti correlate - realizzate direttamente o per il tramite di eventuali società controllate - a tutela della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale.

I principi indicati delineano il procedimento imposto nonché gli obblighi informativi in capo agli Amministratori delegati nei confronti del Consiglio di amministrazione e del Comitato per le parti correlate, come definito nel seguito.

La presente Procedura, adottata su base volontaria, è stata predisposta tenendo presente le indicazioni del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento") e successive modificazioni e integrazioni.

La Società possiede i requisiti dimensionali di cui alla definizione di "società di minori dimensioni" prevista all'art. 3, comma 1, lettera f) del Regolamento e pertanto si avvale della facoltà, prevista dall'art.7 del medesimo Regolamento, di predisporre una procedura c.d. "semplificata" che si applica indistintamente alle operazioni di maggiore e minore rilevanza e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui al successivo paragrafo 3 della presente procedura.

Il principale responsabile della corretta e costante applicazione della Procedura è il Consiglio di Amministrazione unitamente agli altri soggetti di volta in volta individuati all'interno della presente Procedura.

Altri riferimenti normativi

La Procedura è stata redatta tenendo presente le seguenti ulteriori disposizioni normative:

- il numero 22 bis del comma 1 dell'art.2427 il quale sancisce che la nota integrativa al bilancio di esercizio deve indicare, tra l'altro *"le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società"*;
- comunicazione n. DEM/10078683 del 24/09/2010 contenente *"Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato"*;
- provvedimento n. 166485 del 16/11/2001 dell'Agenzia delle Entrate contenente *"Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36- sexiesdecies , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"*.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non definito nel presente paragrafo, si applicano le definizioni del Regolamento e quelle di legge.

Parte Correlata

Un soggetto, ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento, è Parte Correlata alla Società se:

- a. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i. controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - ii. detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - iii. esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b. è una società collegata della Società;
- c. è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
- d. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f. è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa (comunque non inferiore al 20%), dei diritti di voto;
- g. è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazione con una parte correlata

S'intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni Ordinarie

Le operazioni che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, come definite nel seguito.

In relazione a tali operazioni gli amministratori provvisti di delega conservano comunque adeguate informazioni circa la natura dell'operazione, le condizioni economiche applicate e le modalità esecutive, relazionando il Consiglio nell'ambito del sistema di reporting aziendale.

Sono inoltre considerate ordinarie le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, sempre se concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Si intendono per condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente

natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni per le quali viene superata la soglia minima di rilevanza in conformità alle disposizioni dell'allegato 3 del Regolamento e precisamente:

- il 5% del controvalore dell'operazione rispetto al patrimonio netto;
- il 5% del rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- il 5% del totale delle passività dell'entità acquisita rispetto al totale attivo della società.

In caso di operazioni con la società controllante o con un soggetto a quest'ultima correlata che risulti a sua volta parte correlata della Società, le soglie dimensionali di cui sopra sono ridotte al 2,5%.

Sono altresì considerate operazioni di maggiore rilevanza le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia quantitativa indicata al precedente paragrafo, risultino collegate nell'ambito di un unico piano strategico o esecutivo e, globalmente considerate, superino tali criteri.

Operazioni di importo esiguo

Le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione, l'importo di Euro 20.000 (ventimila) in caso di controparte persona fisica ovvero di Euro 40.000 (quarantamila) in caso di controparte persona giuridica.

Operazioni infragruppo

Le operazioni che hanno luogo tra la Società e le eventuali società da questa controllate e/o collegate oppure tra tali società controllate e/o collegate.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero Comitato

Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto da almeno tre membri. Tutti i componenti del Comitato sono Amministratori non esecutivi. Con riferimento alle operazioni di Maggiore Rilevanza i componenti del Comitato sono tenuti a fornire espressa dichiarazione sull'eventuale sussistenza di correlazione con la controparte di una determinata operazione e con le sue parti correlate.

Collegio sindacale:

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e sue successive modifiche ai principi del Regolamento e sull'osservanza della stessa.

Il Collegio Sindacale viene regolarmente informato sulla convocazione del Comitato e partecipa alle riunioni dello stesso su richiesta del Presidente del Comitato.

Funzione Responsabile

La funzione competente per la singola operazione con parti correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura non si applica:

- a. alle operazioni ordinarie;
- b. alle operazioni di importo esiguo;
- c. alle operazioni infragruppo per operazioni di importo esiguo;
- d. ai compensi di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche se già definiti dalla politica di remunerazione formalmente adottata dalla Società;
- e. alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- f. alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- g. alle altre ipotesi previste dalla normativa Consob.
- h. operazioni - non rientranti in una delle precedenti ipotesi di esclusione - con i soci costituiti sotto forma di società che abbiano adottato analoga procedura per la valutazione di operazione con parti correlate, ove le suddette operazioni siano state già valutate dal corrispondente Comitato o altro organo diversamente denominato.

4. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Responsabile Ufficio Legale nei casi di cui all'articolo 6 della presente Procedura.

Nella richiesta sono individuati:

- i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente Procedura;
- il termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere di cui al successivo articolo 7.

I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 5 della presente Procedura.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro una adeguata informazione nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione, da parte della maggioranza dei membri del Comitato, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il Comitato ha il compito di:

- valutare, preliminarmente all'adozione, la presente procedura attraverso la formulazione di un parere formale;
- monitorarne l'attuazione e procedere ai necessari aggiornamenti ove necessari;
- esprimere il proprio parere formale in merito ad ogni operazione con parti correlate rientrate nell'ambito di applicazione della presente procedura, con riferimento all'interesse della Società al compimento della stessa, alla convenienza ed al rispetto dei principi di correttezza sostanziale e procedurale.

Nello svolgimento della propria attività, il Comitato ha facoltà di richiedere, ove lo ritenga necessario, un'eventuale attività di supporto e coordinamento con altri organismi di controllo quali ad esempio: il Dirigente Preposto ai sensi del d.l. 262/2005 (ove nominato), la funzione di Internal Audit etc.

Il Comitato ha inoltre la facoltà di richiedere il supporto di un esperto indipendente per gli aspetti più rilevanti o specialistici.

La scelta degli esperti dovrà essere effettuata tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere verificata l'indipendenza in base ai medesimi principi applicabili agli amministratori e ai sindaci e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

La selezione dovrà essere motivata e l'incarico formalizzato.

E' peraltro previsto, in caso di operazioni di minore rilevanza, un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti di Euro 10.000 (diecimila) per ciascuna operazione.

5. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Ai fine di garantire la corretta identificazione dei soggetti qualificabili “parti correlate”, la Società si è dotata, gestisce e aggiorna un apposito data-base contenente l’elenco dei soggetti rientranti nella definizione di “parte correlata” e tutti i dati utili alla loro identificazione.

La tenuta di tale registro è affidata al Responsabile dell’Ufficio Legale dell’azienda che ne cura il costante aggiornamento anche con l’ausilio di altre funzioni aziendali.

Ai fini della Procedura, il Responsabile dell’Ufficio Legale dell’azienda procede alla mappatura delle Parti Correlate, utilizzando il modulo previsto nell’Allegato 1.

La mappatura delle Parti Correlate è messa a disposizione delle Funzioni Responsabili e dalle stesse utilizzata per la verifica della sussistenza o meno di un’Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della presente Procedura.

6. ITER PROCEDURALE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In relazione a ciascuna operazione con parti correlate, le funzioni interessate ne investono gli organi delegati i quali, verificata l’applicabilità della presente procedura in relazione alle ipotesi di esenzione di cui al precedente punto 3, provvedono a fornire al Comitato, nonché, a seconda che l’operazione rientri o meno nell’ambito dei poteri conferiti agli organi delegati, al Consiglio di Amministrazione per le successive determinazioni, un’informativa idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell’operazione medesima.

Tali informazioni devono essere messe a disposizione del Comitato, anche via e-mail, almeno 10 giorni prima della data in cui è richiesto il parere del Comitato e comunque entro un congruo termine per consentire al Comitato di esprimersi.

In particolare, il Comitato dovrà ricevere, a cura degli organi delegati, un’adeguata informativa in merito:

- all’interesse per la Società al compimento dell’operazione;
- alla rispondenza di quest’ultima ai piani strategici ed ai prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari;
- a qualsiasi altra informazione idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell’operazione medesima.

In particolare, la suddetta informativa dovrà dare evidenza dei seguenti elementi:

- caratteristiche generali dell’operazione (oggetto, motivazioni, corrispettivo e tempistica dell’operazione medesima);
- natura della correlazione;
- modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e dei principali termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione, anche a livello consolidato;

- eventuali interessi dei componenti degli organi sociali nell'operazione.

Il Comitato, ricevute le informazioni di cui sopra, formula il proprio parere formale e lo invia al Consiglio di Amministrazione entro 2 giorni dalla data fissata per l'approvazione dell'operazione.

I verbali delle deliberazioni, ovvero le decisioni, devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione o decisione, con riguardo all'interesse al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati se operazione di loro competenza, preso atto del parere motivato del Comitato, deliberano sull'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati hanno il potere di approvare l'operazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato, fatta salva in tal caso l'applicazione degli obblighi in materia di informazione e trasparenza disposti dal Regolamento.

Per le operazioni le cui condizioni siano ritenute assimilabili a quelle di mercato è necessario che la relativa documentazione di supporto contenga oggettivi elementi di riscontro.

E' prevista un'informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni, a cura degli organi delegati.

7. DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, la Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di AMA S.p.a..

In caso di operazioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento, il parere del Comitato dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 in ordine alle ipotesi di esclusione dell'applicazione della presente procedura.

8. CRITERI DA SEGUIRE NELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tutte le operazioni con parti correlate, anche infragruppo, devono in ogni caso essere eseguite secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale, con riferimento sia alla prassi internazionale che alla disciplina legislativa nazionale in materia di conflitto d'interessi.

Per correttezza sostanziale si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico.

Pertanto le dette operazioni devono essere regolate a condizioni di mercato cioè a quelle che sarebbero verosimilmente negoziate fra parti non correlate nel rispetto del criterio di correttezza sostanziale e procedurale.

Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure mirate ad assicurare la correttezza sostanziale e si applicano pertanto i criteri all'uopo previsti nel presente documento.

Nelle operazioni con parti correlate gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di conflitto:

- provvedono ad informare tempestivamente ed in modo esauriente ed adeguato il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo, sulla natura della correlazione, sulle condizioni applicate, sulle modalità esecutive ed il procedimento di valutazione seguito, onde consentire al Consiglio di avere piena contezza dell'estensione e della rilevanza di tali interessi;
- ove si tratti di operazioni soggette ad autorizzazione preventiva del Consiglio, si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione;
- qualora l'operazione rientri nei poteri delegati ai medesimi, si astengono comunque dal compiere l'operazione, sottoponendola a preventiva approvazione del Consiglio.

Il Consiglio in ogni caso motiverà adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società del compimento di dette operazioni e valuterà caso per caso quale procedura adottare, allo scopo di garantire comunque la correttezza procedurale e sostanziale della decisione finale.

Pertanto, qualora l'allontanamento dei consiglieri al momento della deliberazione, nell'ipotesi di cui al punto che precede, possa pregiudicare il raggiungimento del necessario quorum costitutivo e/o deliberativo ovvero qualora ricorrano ipotesi per cui il rischio non appaia rilevante ed anzi la partecipazione alla discussione ed il voto dell'amministratore in questione risultino auspicabili in quanto elementi di responsabilizzazione in merito ad operazioni che proprio l'interessato può conoscere meglio degli altri membri, il Consiglio avrà facoltà di derogare alla richiesta di astensione e di consentirne, al contrario, la partecipazione sia alla discussione che al voto.

In generale, nei casi in cui l'Amministratore sia portatore di un interesse in quanto membro dell'organo di amministrazione di una società legata alla Società da un rapporto di controllo (o di comune controllo), eventuali obblighi informativi e/o di motivazione relativi ad operazioni che rientrano nella normale operatività del Gruppo si reputano adempiuti in modo generale e sintetico anche in via preventiva, salva la necessità di informazioni integrative a fronte di operazioni di particolare rilievo.

9. OBBLIGHI INFORMATIVI E TRASPARENZA

Per quanto non indicato nella presente Procedura, s'intendono integralmente richiamate, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile, le disposizioni del Regolamento in materia di obblighi informativi e trasparenza connesse all'approvazione ed esecuzione di operazioni con parti correlate.

10. RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI

L'Ufficio Affari Legali predispone una rendicontazione su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, anche per il tramite delle eventuali società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato e di approvazione da parte dell'organo competente. Tale documento deve avere cadenza trimestrale ed essere reso disponibile entro due mesi dal termine del trimestre.

La rendicontazione, inoltre, deve chiaramente identificare il contenuto del Documento Informativo predisposto dal Comitato, ivi incluse le operazioni concluse a condizioni di mercato e le tempistiche relative.

11. AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA

Con una cadenza almeno biennale la Società procede ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalla stessa nella prassi applicativa.

Il Comitato esprime un parere sulla Procedura aggiornata, ovvero sulla decisione di non procedere ad alcun aggiornamento.

12. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di modifica delle disposizioni e dei riferimenti normativi richiamati nella presente Procedura, nelle more dell'aggiornamento, i riferimenti agli articoli degli stessi contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, alle disposizioni modificate.

Ove per effetto di modifiche alla normativa di legge o regolamentare il contenuto di uno o più articoli contenuti nella presente Procedura dovesse divenire contrario alla disciplina applicabile, dovranno intendersi automaticamente sostituite.

La diffusione della Procedura presso le funzioni interessate e gli organi amministrativi delle società partecipate avviene a cura dell'Amministratore Delegato. La presente procedura è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.romamultiservizi.it.

Allegato 1 - Dichiarazione di Correlazione

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____ residente in _____ (indirizzo - n. civico) _____

(Località - CAP - Provincia) _____, in qualità di dirigente con responsabilità di Roma Multiservizi S.p.a..

Premesso che

A) ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "Regolamento") Roma Multiservizi ha adottato una specifica procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate (la "Procedura");

B) ai sensi della Procedura, sono considerate parti correlate i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Analogamente sono considerate parti correlate gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

[] dichiara:

- di non intrattenere rapporti con stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento;
- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

OPPURE

[] dichiara:

A) di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / Ente	Cod. fiscale / P.Iva	Sede	Natura del rapporto

B) che ai fini del Regolamento devono considerarsi stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	Cod. fiscale	Grado di parentela

C) che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / Ente	Cod. fiscale / P.Iva	Sede	Natura del rapporto

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente a Roma Multiservizi ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza Roma Multiservizi al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Data

Firma
